



CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SERRE FOTOVOLTAICHE EFFETTIVE E CONTROLLI

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire agli imprenditori agricoli uno strumento operativo in grado di individuare i criteri e i requisiti necessari per poter realizzare gli impianti produttivi serricoli e gli investimenti atti a garantire un'integrazione del reddito e un conseguente aumento occupazionale.

1. Caratteristiche delle serre agricole e regime edilizio

La serra è un fabbricato rurale destinato alla realizzazione di un ambiente artificiale che, mediante il controllo di luce e/o umidità e/o temperatura, permette la produzione intensiva ortoflorofrutticola e/o la moltiplicazione di piante.

La serra è un manufatto realizzato in struttura metallica, con eventualmente un cordolo e/o muretto di limitata altezza e/o struttura in muratura o calcestruzzo, e chiusura in vetro o materiale similare. Le serre possono essere fisse o mobili. Sono fisse quando permanentemente ancorate al suolo, mobili in caso contrario. Ai sensi del D.P.G.R. n. 228 del 3.8.1994 (Direttive per le zone agricole), articolo 5, le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo in cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria; le serre fisse non caratterizzate da strutture murarie fuori terra non hanno alcun limite di superficie coperta e sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie.

2. Definizione di “serra fotovoltaica effettiva”

Sono considerate “*serre fotovoltaiche effettive*” quelle con capacità agricola adeguata, caratterizzate da un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, che vincoli il terreno sottostante ad una produttività agricola superiore a quella del campo aperto. In particolare è considerata “serra fotovoltaica effettiva” quel “manufatto chiuso fisso ed ancorato al terreno” che assolve contemporaneamente a due compiti: quello di fornire prodotti agricoli e/o florovivaistici e quello di produrre energia elettrica da fonte fotovoltaica.

3. Criteri per individuare la serra fotovoltaica effettiva

I criteri per individuare una serra fotovoltaica effettiva sono:

- a) il richiedente deve essere un imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., che esercita o intende esercitare l'attività di produzione prodotti agricoli e/o florovivaistici congiuntamente alla produzione di energia fotovoltaica;
- b) il rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e della superficie totale della copertura della serra stessa non deve superare il 50%;
- c) il richiedente deve dimostrare una capacità agricola adeguata.

3.1 Qualifica di imprenditore agricolo

La realizzazione di serre fotovoltaiche effettive è consentita ai soggetti che svolgono direttamente l'attività agricola. Tale criterio basa i suoi presupposti giuridici sull'articolo 2135 del c.c. e sulla disciplina vigente in materia di energie rinnovabili, il comma 7 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, infatti, per gli interventi in zona agricola richiama espressamente gli articoli 7 e 8 della legge n. 57 del 2001 e 14 del D.Lgs. n. 228 del 2001.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Pertanto, possono presentare domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di serre fotovoltaiche i seguenti soggetti:

- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c.;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004.

I richiedenti devono essere regolarmente registrati nell'Anagrafe delle aziende agricole.

Nel caso di serre fotovoltaiche di potenza superiore ad 1 MW, l'imprenditore agricolo richiedente deve dimostrare di essere operante da almeno due anni nel comparto orticolo o floro-vivaistico.

3.2 Capacità agricola adeguata

Il richiedente deve presentare, unitamente all'istanza di autorizzazione unica per nuove serre fotovoltaiche da realizzare la cui potenza sia superiore a 20 kW, una relazione agronomica che dimostri la capacità agricola adeguata intesa in termini di potenziale produttivo della stessa, che deve essere maggiore rispetto al potenziale produttivo del campo aperto.

Nella relazione agronomica in particolare deve essere indicato:

- il reddito agricolo lordo al 31 dicembre dell'anno precedente all'istanza, nel caso di attività già esistente;
- il reddito agricolo lordo ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola o florovivaistica nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare per il tutta la durata della serra fotovoltaica effettiva;
- la previsione del reddito ricavabile attraverso l'esercizio dell'attività di produzione di energia nella serra fotovoltaica effettiva da autorizzare,;
- il "potenziale produttivo", inteso come possibilità/capacità che la serra fotovoltaica effettiva da autorizzare ha di produrre colture rispetto alle sue caratteristiche progettuali;
- la commercializzazione della produzione agricola principale e di quella relativa alla vendita di energia;
- un piano di investimento da cui risultino manodopera impiegata, costi e ricavi, e la previsione di un reddito agricolo lordo maggiore o uguale a quello derivante dalla produzione di energia, esclusi gli eventuali incentivi.

Per la dimostrazione della capacità agricola adeguata si deve far riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 6.7.2009 la quale considera reddito agricolo da attività connessa atipica il reddito derivante dalla vendita di energia entro 1 MW di produzione, al netto degli incentivi del Conto Energia e con la franchigia dei primi 200 kW dell'autoconsumo. Pertanto il parametro che viene assunto come riferimento per il calcolo del reddito agricolo, che sarà riferito all'intera azienda e non alla sola serra fotovoltaica, è dato dal valore della produzione dichiarato nella sezione IV del modello Irap alla voce "corrispettivi" o, in caso di opzione al regime normale, il valore equivalente ai quali si aggiungono i ricavi della cessione di energia entro 1 MW, così come indicato in precedenza. Il reddito agricolo così determinato dovrà essere uguale o superiore al reddito derivante dalla vendita di energia da fonte fotovoltaica che eccede il MW di produzione.

Al fine di agevolare la corretta interpretazione e applicazione della capacità agricola adeguata i richiedenti potranno avvalersi della collaborazione e supporto tecnico fornito dagli Uffici dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Servizio Competitività delle Aziende Agricole.

Fatto salvo quanto stabilito in materia di controlli al successivo punto 5 e nelle linee guida, si stabilisce che per il primo anno di attività delle serre fotovoltaiche effettive, necessario per la messa a regime della produzione agricola, il concessionario è esonerato dal dimostrare, in sede di controllo, la capacità agricola adeguata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In tutti i casi di procedure semplificate, di cui alla L.R. n. 24 del 2016 e successive norme attuative, l'imprenditore agricolo dovrà comunicare e/o dichiarare che trattasi di serra fotovoltaica effettiva ai sensi del presente atto.

La Regione Sardegna, Assessorato Regionale all'Agricoltura e Riforma Agropastorale attraverso L'Agenzia LAORE è incaricata di supportare l'imprenditore agricolo nella fase di progettazione e fornire all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione e/o comunque al ricevimento della comunicazione o della dichiarazione, ogni utile collaborazione nella fase istruttoria per la verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati quali elementi costitutivi di una "serra fotovoltaica effettiva".

4. Autorizzazione Unica

L'ufficio regionale della direzione generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Competitività delle Aziende Agricole, è competente per il rilascio dell'autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 1 MW di nuova costruzione.

In conformità a quanto stabilito nelle linee guida si chiarisce che nelle serre fotovoltaiche effettive la struttura edilizia ha carattere strettamente strumentale alla produzione agricola ed energetica in quanto il reddito energetico è considerato reddito agricolo (attività connessa atipica) come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/e del 29.7.2009. Pertanto, i Comuni, quando non presenti in conferenza dei servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, si potranno esprimere, conformemente ai loro regolamenti edilizi, secondo quanto stabilito nelle linee guida.

E' competenza dell'Assessorato all'Agricoltura l'esame unitario della pratica in merito alla produzione agricola ed energetica, al fattore di luminosità e agli altri criteri previsti, nonché l'acquisizione dei pareri o nulla osta di tutti gli Enti coinvolti al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Come già stabilito dalla D.G.R. n. 40/20 del 6.10.2011, per le serre fotovoltaiche di potenza compresa tra 20 kW e 1 MW si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS), di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011, ovvero la norme di cui alla legge regionale n. 24 del 2016 e successive norme attuative, sempreché non ricadano, anche parzialmente, all'interno delle aree designate dall'Amministrazione regionale per l'inserimento della Rete natura 2000 (Direttiva 92/43/CE e Direttiva 2009/147/CE), ovvero delle aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 1991, ovvero del sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali istituiti ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989. In tali casi l'autorizzazione unica dovrà essere rilasciata dal Servizio Competitività dell'Assessorato dell'Agricoltura.

5. Attività di monitoraggio e controllo

Al fine di garantire il monitoraggio delle attività serricole su tutto il territorio regionale, i comuni con cadenza trimestrale, trasmettono all'Assessorato all'Agricoltura - Servizio Competitività delle Aziende Agricole gli esiti delle procedure semplificate.

Fatta salva la competenza del comune in ordine alla vigilanza sulle attività assentite, la Regione Sardegna si riserva la facoltà di procedere, attraverso l'Agenzia LAORE Sardegna, ad attività di controllo in loco finalizzata alla verifica dei requisiti di "serra fotovoltaica effettiva" dichiarati nelle procedure semplificate e nella relazione agronomica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica.

L'accertamento di eventuali difformità verranno comunicate agli organi competenti (compreso il GSE) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti sanzionatori.

6. Revisione dei parametri tecnici

Con Decreto dell'assessore dell'agricoltura, qualora necessario, si provvede alla revisione e all'aggiornamento dei parametri tecnici contenuti nel presente atto di indirizzo.